

Risposta n. 4/2023

OGGETTO: Scambi di partecipazioni – Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società "immobiliari di gestione" e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso, ai fini imposte dirette ed indirette, della riorganizzazione finalizzata alla fuoriuscita dalla compagine sociale di uno dei soci della holding – Articolo 177, comma 2-bis, del TUIR.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]

La società *Holding S.r.l.* (d'ora in poi *Holding* o *Società*) e i tre soci persone fisiche, i Sig.ri ..., ... e ... (di seguito anche *socio A*, *socio B* e *socio C* e, congiuntamente alla Società, gli *Istanti*), hanno presentato un'istanza di interpello ordinario in relazione alla fattispecie di seguito descritta.

La Società è la *holding* di un gruppo di società (di seguito *Gruppo*) che operano nel settore della produzione e vendita di mobili per ufficio ed in settori ad esso contigui.

Ad oggi la *Holding* detiene:

- una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione e vendita di mobili per ufficio, la ... (di seguito *ALFA S.p.A.*);

- una partecipazione del 100 per cento in una società operante nel settore dell'illuminazione, la ... (di seguito, *BETA S.r.l.*);

- una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione di sedie per ufficio, la ... (di seguito, *GAMMA S.r.l.*);

- una partecipazione del 100 per cento in una società che si occupa di investimenti immobiliari e di gestione del compendio immobiliare, in cui operano società del Gruppo, nonché di costruzione e vendita di immobili, ... (di seguito *DELTA S.r.l.*);

- una partecipazione del ... per cento in una società che opera come incubatore di start up, avente rapporti con il [*omissis*], ente che ha una grande visibilità sulle innovazioni in relazione sia a nuovi materiali sia a design, la ... (di seguito *EPSILON S.r.l.*).

Allo stato attuale, la *Holding* è controllata in parti uguali dai tre soci persone fisiche. Nessuna delle società partecipate dalla *Holding* detiene partecipazioni in altre società a titolo di investimento.

Nell'istanza viene rilevato che la partecipata *ALFA S.p.A.* risultava detenere, nel bilancio al 31.12.2020, le seguenti partecipazioni:

a. partecipazione nella ... (di seguito, Banca *ZETA* Soc. coop.) - N. ... azioni: iscritta per euro ..., ceduta e rimborsata in data *GG.MM.2021* mediante acquisto di azioni proprie da parte dell'istituto di credito al prezzo di euro ...;

b. quota di partecipazione al Consorzio ... (di seguito, Consorzio *ETA*): iscritta per euro Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

La partecipata *BETA* S.r.l. aderisce e detiene una partecipazione nel consorzio ... (ex consorzio ..., di seguito, Consorzio *THETA*), specifico per i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ed i conseguenti rifiuti RAEE (cfr. articolo 10 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49). Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, ed è retto da uno statuto tipo approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

In relazione alle attività svolte dalle società del *Gruppo*, viene evidenziato quanto segue:

a. le società *ALFA* S.p.A. e *GAMMA* S.r.l. operano tutte esclusivamente nell'ambito della produzione di mobili ed accessori per l'ufficio (scrivanie, pareti divisorie e sedute);

b. la società *BETA* S.r.l. si occupa della produzione di apparecchiature per l'illuminazione, prevalentemente per l'ufficio;

c. la società *DELTA* S.r.l. detiene parte del patrimonio immobiliare in cui le società del Gruppo operano. In particolare esercita quale attività "*prevalente*" la "*locazione*

immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)" (codice Ateco 2007 -68.20.01); ciò deriva dal fatto che il suo patrimonio è costituito prevalentemente da un immobile (e relativi impianti) iscritto contabilmente, nel bilancio al 31.12.2020, per un valore di euro ... e locato alla società *GAMMA S.r.l.* La società detiene, inoltre, un terreno iscritto tra le rimanenze in quanto destinato alla vendita a terzi, nonché partite numerarie (crediti e debiti). La società ha acquistato nel *MM 2021* alcuni terreni siti nel comune di ..., limitrofi all'attuale sede principale del *Gruppo*, per un valore complessivo di euro ... (oltre imposte d'atto ed oneri accessori di acquisto), in vista di possibili futuri sviluppi, e che saranno pertanto iscritti tra le immobilizzazioni. Pertanto, ad oggi il patrimonio della società è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa e si configura quale società "*immobiliare di gestione*" del Gruppo.

È intenzione di due degli attuali soci procedere al conferimento delle partecipazioni da loro detenute nella *Holding* a favore rispettivamente di due società unipersonali a responsabilità limitata, possedute integralmente dai due soci conferenti, ai sensi dell'articolo 177, comma 2-*bis* del TUIR, previa alienazione da parte della *Holding* della partecipazione non qualificata nella società *EPSILON S.r.l.*

Al riguardo, gli *Istanti* pongono le seguenti questioni interpretative:

1. se l'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR sia applicabile al conferimento di partecipazioni di società *holding* che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni qualificate in altre società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa ("*immobiliari di gestione*"); pertanto, nel caso di specie, se

la partecipata *EPSILON* S.r.l. sia riconducibile tra le società che esercitano "*impresa commerciale*" ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;

2. se l'articolo 177, comma *2-bis*, del TUIR sia applicabile al conferimento di partecipazioni di società *holding* che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni non qualificate in società e/o enti (ad esempio, consorzi senza fine di lucro) che non svolgono attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, la cui detenzione sia funzionale allo svolgimento dell'attività, quali ad esempio lo smaltimento di rifiuti RAEE; pertanto, nel caso di specie, se il Consorzio *ETA* e il Consorzio *TETA* possano essere annoverati tra gli enti che non svolgono attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

[*Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000*]

Gli *Istanti*, dopo aver illustrato i dubbi interpretativi e verificati i presupposti in relazione all'applicazione dell'articolo 177, comma *2-bis*, del TUIR, specificano che le questioni oggetto di interpello anti-abuso riguardano il fatto che le operazioni di seguito indicate non configurino un aggiramento delle norme in materia di imposte dirette.

Il *Gruppo* sta attraversando una fase di riorganizzazione interna: la crescita, verificatasi nel tempo, ha fatto emergere delle diversità tra i soci con riferimento alle aspettative sul ritorno degli investimenti sino a qui effettuati e alle prospettive di ulteriore sviluppo futuro, tanto che è intenzione di uno dei tre soci uscire dalla *Società*. Contestualmente è interesse degli altri due soci disporre di *holding* personali con cui poter realizzare, anche disgiuntamente tra loro, investimenti "estranei" all'interesse del Gruppo. In vista dell'uscita del *socio C*, i soci superstiti, *socio A* e *socio B*, intendono quindi procedere ad una ristrutturazione degli assetti del *Gruppo*, con il conferimento

delle partecipazioni da loro detenute nella *Holding* a favore rispettivamente di due società unipersonali a responsabilità limitata (una già esistente e l'altra costituenda) possedute integralmente dai due soci conferenti. Viene precisato che il *socio A* è già titolare oggi di una S.r.l. unipersonale, la ... S.r.l., che finora ha sviluppato solo limitate iniziative in ambito immobiliare e potrebbe diventare la *holding* personale (d'ora in poi individuata come *Holding A*), mentre il *socio B* intende costituire una S.r.l. unipersonale (d'ora in poi indicata come *Holding B*).

Dette operazioni di conferimento da parte dei *soci A e B* nelle rispettive società conferitarie avverrebbero ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR, previa fuoriuscita dal contesto del *Gruppo* della partecipazione di minoranza detenuta dalla *Holding* nella società *EPSILON S.r.l.*.

È infatti intenzione degli *Istanti* porre in essere un'operazione di compravendita delle partecipazioni detenute dalla *Holding* nella società *EPSILON S.r.l.*, al fine di determinare in capo ai conferenti, *socio A* e *socio B*, il verificarsi del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 2-*bis*, dell'articolo 177 del TUIR, con conseguente applicazione alle operazioni di conferimento sopra descritte del regime fiscale del "*realizzo controllato*".

Peraltro la partecipazione in *EPSILON S.r.l.* era stata a suo tempo acquisita in quanto la società, che opera come incubatore di start up, si poneva lo scopo di investire in società aventi caratteristiche di alta innovatività comunque legate allo sviluppo di prodotti e non di software o app (applications informatiche); ciò poteva rappresentare una occasione di conoscenza di nuovi sviluppi tecnologici, che si sarebbero potuti trasferire anche nelle produzioni delle società del *Gruppo*, nonché di contatto con altri imprenditori locali al fine di cogliere opportunità di collaborazione e di sviluppo commerciale.

Negli ultimi tempi, gli investimenti realizzati da *EPSILON S.r.l.* si sono in realtà diversificati verso settori innovativi diversi ed estranei al *core business* del *Gruppo* e quindi la cessione della partecipazione risulterebbe comunque opportuna, per escludere dal perimetro del *Gruppo* una società che svolge ormai attività del tutto diversa da quelle del *Gruppo* stesso.

Ciò posto, la *Holding* ed i suoi soci intendono porre in essere un'operazione articolata in tre passaggi:

1) il primo passaggio consiste nella cessione, da parte della *Holding*, della partecipazione del ... per cento oggi detenuta nella *EPSILON S.r.l.*, in favore della *Holding A* e della *Holding B*, sempreché gli attuali soci non esercitino il diritto di prelazione (nel qual caso, ovviamente, la partecipazione verrebbe ceduta agli altri soci). Oltre alla cessione delle partecipazioni detenute in *EPSILON S.r.l.* in ragione del 50 per cento alla *Holding A* e del 50 per cento alla *Holding B*, verrebbe trasferito alle stesse (o comunque agli acquirenti) anche il credito per un finanziamento effettuato dalla *Holding* in favore di *EPSILON S.r.l.*, qualora non venisse restituito prima del trasferimento delle partecipazioni. In sostanza esiste la volontà di procedere all'alienazione, al costo di sottoscrizione, della sola partecipazione detenuta nella *EPSILON S.r.l.*, a favore delle due società unipersonali a responsabilità limitata destinate a diventare le *holding* personali di due degli attuali tre soci della Società; ciò in ragione del fatto che, sentiti gli amministratori della *EPSILON S.r.l.*, non vi sono concrete possibilità né di rapida liquidazione della partecipazione né tanto meno di cessione a terzi, atteso che l'allungarsi dei tempi di ritorno degli investimenti realizzati da *EPSILON S.r.l.* ha creato un clima non favorevole a quest'ultima ipotesi. Ciò posto, e tenuto conto della conseguente difficoltà

di valutare gli *assets* detenuti da *EPSILON S.r.l.*, la cessione della partecipazione avverrebbe al costo sostenuto per la sottoscrizione del capitale e quindi al valore fiscale della partecipazione stessa, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze. Considerato che le cessioni della suddetta partecipazione da parte della *Holding* avverrebbe al costo di sottoscrizione, le *holding* personali (in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci) iscriveranno la partecipazione acquisita tra le immobilizzazioni finanziarie, allo stesso valore oggi fiscalmente riconosciuto in capo alla *Holding*. È altresì evidente che, in considerazione delle difficoltà di liquidazione della partecipazione sopra evidenziate, le *holding* personali non potranno che detenere tali quote di partecipazione per almeno dodici mesi, anche perché non sarebbe intenzione di *socio A* e *socio B* vendere a terzi detta partecipazione in tempi brevi, quindi in caso di futura alienazione a terzi non potrà che trovare applicazione il medesimo regime impositivo che risulta oggi applicabile in capo alla *Holding*, senza pertanto far emergere alcun vantaggio fiscale rispetto alla situazione attuale. La cessione della partecipazione del ... per cento oggi detenuta nella *EPSILON S.r.l.*, iscritta nel bilancio della *Holding* al valore di carico di euro ..., verrebbe pertanto effettuata al costo di sottoscrizione della partecipazione, per il ... per cento, e quindi al prezzo di euro ... nei confronti della *Holding A*, e per il ... per cento, e quindi al prezzo di euro ..., nei confronti della *Holding B*. Il pagamento di dette quote da parte delle due cessionarie verrebbe effettuato grazie a disponibilità finanziarie proprie derivanti da apporti in denaro da parte dei rispettivi soci.

2) Il secondo passaggio consiste nel conferimento delle partecipazioni detenute dai due *soci A* e *B* nella *Holding* a favore rispettivamente della *Holding A* e della *Holding B*. L'operazione sarà assoggettata al regime di cui all'articolo 177, comma 2-

bis, a mente del quale le partecipazioni ricevute dai conferenti sono valutate, ai fini della determinazione del loro reddito "in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento". In particolare, quest'ultimo valore sarà fissato in misura pari ad euro ... per ciascun conferimento, a fronte di un valore fiscale delle partecipazioni detenute dai singoli soci persone fisiche pari ad euro ... per ciascun socio conferente. L'operazione di conferimento di partecipazioni così strutturata, comporterà:

a. in capo alle società conferitarie (*Holding A e Holding B*), un aumento di patrimonio netto pari ad euro ..., corrispondente al valore di iscrizione della partecipazione nella *Holding* oggetto di conferimento. Detto valore di iscrizione della partecipazione diverrà il futuro valore fiscalmente riconosciuto in capo alle società conferitarie (*Holding A e Holding B*);

b. in capo a ciascun socio persona fisica conferente, un realizzo di plusvalenze pari ad euro ..., determinato quale differenza tra la "corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento" (pari ad euro ...) ed il valore fiscale delle partecipazioni detenute dai singoli soci persone fisiche, ora oggetto di conferimento (pari ad euro ...).

In questa fase, il *socio C* continuerebbe invece a detenere personalmente la partecipazione nella *Holding*, in vista della sua uscita dalla compagine societaria.

3) Il terzo passaggio consiste nella cessione, da parte del *socio C*, della partecipazione del 33,33 per cento oggi detenuta nella *Holding*, in ragione del 50 per cento a ciascuna delle due *holding* personali. La *Holding A* e la *Holding B* acquisiranno quindi le ulteriori quote venendo a configurarsi come le due *holding*

proprietarie del 50 per cento ciascuna della *Holding* e, conseguentemente, di tutte le società del Gruppo operanti nel *core business* ; l'acquisto sarà effettuato con pagamento dilazionato e potrà essere effettuato mediante la liquidità derivante dai dividendi *medio tempore* distribuiti dalla *Holding* in loro favore. Il *socio C* potrà avvalersi della rivalutazione delle quote ai sensi dell'articolo 5 della legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - così come prorogata dal decreto legge del 18 febbraio 2022. A questo punto, *socio C* sarà completamente estromesso dalla *Holding* e dal *Gruppo* , non avrà più alcuna partecipazione nelle società, né alcun diritto di voto, né di veto, né di ingerenza nell'attività delle stesse.

Gli *Istanti* chiedono se le operazioni prospettate integrano una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10- *bis* dello Statuto dei diritti del contribuente ai fini delle imposte dirette e indirette.

Con la documentazione integrativa prot. ... del ... gli *Istanti* hanno altresì precisato che:

- il conferimento delle partecipazioni della *Holding* determinerebbe un aumento del patrimonio netto delle conferitarie *Holding A* e *Holding B* per un importo compreso tra Euro ... ed Euro ..., importo che sarà definitivamente fissato in sede di conferimento al fine di dare la consistenza patrimoniale ritenuta adeguata dai due conferenti. Detto aumento verrebbe interamente iscritto a riserva di capitale (denominata " *versamento soci in c/capitale* "), senza che ciò si traduca in alcun aumento di capitale sociale nella conferitaria e senza sovrapprezzo; alla luce di ciò la perizia di stima ex articolo 2465 c.c. non si rende necessaria sulla base delle previsioni del documento di studio n. 276-2015/I del Consiglio Nazionale del Notariato, in quanto tale perizia non è richiesta se l'apporto

in natura non incrementa il capitale sociale e nel breve periodo non si provvede ad un aumento gratuito del capitale sociale stesso;

- le attività oggi svolte da *EPSILON S.r.l.* sono quelle di "*detenzione di partecipazioni e ... supporto finanziario e consulenza gestionale alle proprie partecipate...*";

- nel caso di cessione delle quote della *EPSILON S.r.l.* le stesse verrebbero iscritte dalla *Holding A* e dalla *Holding B* tra le immobilizzazioni finanziarie e, non essendovi prospettive di vendita delle stesse nei prossimi dodici mesi, le precedenti cessioni non andrebbero ad impattare sul regime PEX delle partecipazioni medesime;

- il finanziamento è stato erogato nell'esercizio 2021 dalla *Holding* alla *EPSILON S.r.l.* per complessivi Euro ..., infruttiferi di interessi, per far fronte ad un temporaneo fabbisogno di liquidità di *EPSILON S.r.l.* generato dal sostenimento di normali costi di gestione;

- la bozza dell'atto di cessione della quota di proprietà di *socio C* alle due *holding* unipersonali *Holding A* e *Holding B* prevede la costituzione di pegno sulle quote oggetto di compravendita, a garanzia del puntuale pagamento del prezzo di cessione oggetto di dilazione. Il prezzo di cessione indicato nella bozza è stato quantificato tenendo conto dello sconto di minoranza e della carenza di negoziabilità/liquidabilità (c.d. *Lack of Marketability*) che contraddistingue le società non quotate in mercati regolamentati ed è frutto di un accordo tra le parti, tuttora in fase di definizione;

- i soci persone fisiche delle *holding* unipersonali non hanno ancora individuate le tempistiche e le modalità con le quali sarà effettuato il passaggio generazionale/successorio. La costituzione di una *holding* unipersonale costituisce un'operazione

prodromica a pianificare il passaggio generazionale da realizzare nei tempi e nei modi in cui il socio decide di attuarlo e, quindi, in quanto tale è un'operazione funzionale al raggiungimento di una finalità extrafiscale non marginale, tanto più nel caso di specie in cui i due soci "superstiti" non sono legati da vincoli di parentela e hanno ciascuno un proprio nucleo familiare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

[*Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000*]

Con riferimento alla prima questione interpretativa controversa, gli *Istanti* ritengono che la partecipata *DELTA* S.r.l. possa essere qualificata come "*impresa commerciale*" ai sensi dell'articolo 55 del TUIR. A parere degli Istanti, l'attività di gestione immobiliare realizzata da una società esclusivamente in favore delle società del gruppo rientra tra le "*attività ausiliarie*" come individuate dall'articolo 2195 del codice civile.

Viene rilevato che in materia di verifica del requisito della commercialità per l'applicazione della *participation exemption* di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*) del TUIR il legislatore richiama il citato articolo 55 del TUIR, salvo poi prevedere una specifica esclusione delle società "*immobiliari di gestione*" da quelle che possono essere considerate "*imprese commerciali*". Pertanto, quando il legislatore ha inteso escludere tali società da quelle che esercitano "*impresa commerciale*", lo ha dichiarato in modo esplicito; peraltro in materia di PEX la presunzione ha una finalità antielusiva specifica e mira ad evitare che, attraverso la circolazione delle partecipazioni (mero contenitore), possano essere realizzate in esenzione (plusvalenze da cessione di partecipazioni)

in luogo di redditi imponibili (es. plusvalenze da cessione degli immobili), il che è da ricondurre ad una fattispecie completamente diversa da quella di cui al citato articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR. Inoltre, l'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR ha volutamente rimandato all'articolo 55 del TUIR, anziché all'articolo 87, comma 1 lett. *d*), includendo quindi tutte le società che esercitano impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, senza prevedere alcuna esclusione per le società di "*gestione immobiliare*".

Nel caso concreto, la partecipata *DELTA* S.r.l. rientra tra le società esercenti attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, sia perché "*immobiliare di gestione*", sia, a maggior ragione, perché l'attività esercitata è "*ausiliaria*" alle altre attività svolte dalle imprese commerciali del *Gruppo*. Quindi, qualora i soci persone fisiche della *Holding* intendano realizzare un conferimento di partecipazioni *ex* articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, i limiti di cui alla lettera *a*) del citato articolo risultano verificati in capo alla partecipazione totalitaria detenute dalla *Holding* nella società *DELTA* S.r.l..

Qualora la partecipata *DELTA* S.r.l. non venisse qualificata come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, a parere degli *Istanti* i soci persone fisiche della *Holding* potranno comunque realizzare un conferimento di partecipazioni *ex* articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.

Con riferimento alla seconda questione interpretativa controversa, gli *Istanti* ritengono che un consorzio senza fine di lucro - quali sono, a titolo esemplificativo, il Consorzio *ETA* e il Consorzio *THETA* - non sia impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, in quanto l'attività svolta difetta del requisito dell'economicità che è alla

base della nozione di imprenditore, ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Pertanto gli *Istanti* ritengono che l'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR possa essere applicato, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, al conferimento di partecipazioni di una *holding*, anche qualora questa detenga direttamente o indirettamente partecipazioni non qualificate in società e/o enti che non esercitano attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, o comunque la cui detenzione sia imposta per legge o obbligatoria per poter beneficiare di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

A parere degli *Istanti*, sotto il profilo letterale sembra esprimersi in tal senso l'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, nella misura in cui prevede che per i conferimenti di partecipazioni detenute in *holding* la verifica delle percentuali di cui alla lettera *a*), del medesimo articolo va effettuata su tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione dell'articolo 55 del TUIR, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Sembra quindi potersi ritenere che qualora una *holding* detenga partecipazioni in una società e/o in un ente che non esercita un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, la verifica delle percentuali di cui alla citata lettera *a*) non sia dovuta e che l'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR sia liberamente applicabile in caso di conferimento di partecipazioni della *holding* stessa, se ricorrono tutti gli altri requisiti di legge.

Nel caso qui prospettato la *Holding* detiene indirettamente, per il tramite di *ALFA S.p.A.*, una partecipazione non qualificata nel Consorzio *ETA*, mentre per il tramite di *BETA S.r.l.* una partecipazione non qualificata nel Consorzio *THETA*; dette partecipazioni si sostanziano in "*quote di adesione*" ai rispettivi consorzi.

In ogni caso, indipendentemente dalla qualifica di "*impresa commerciale*" o "*non commerciale*" di tali consorzi senza fine di lucro, gli *Istanti* ritengono che la detenzione diretta o indiretta di una partecipazione non qualificata obbligatoria per legge non possa determinare l'inapplicabilità del regime di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR. Ciò in quanto una simile partecipazione non ha natura di investimento e non è cedibile a terzi, ma assume la veste di semplice "*quota di adesione*", oltretutto di valore irrisorio rispetto al resto del patrimonio della società. Peraltro, se la detenzione indiretta di una partecipazione non qualificata nel Consorzio *ETA* risultasse ostativa all'applicazione dell'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, la norma non sarebbe mai applicabile alle società industriali che utilizzano imballaggi, che sono obbligate per legge ad iscriversi a tale Consorzio. Il che sarebbe palesemente discriminatorio rispetto alle altre società che non utilizzano imballaggi.

Medesime considerazioni possono essere fatte per gli altri consorzi (ad esempio consorzio *THETA* per la gestione dei rifiuti RAEE), cui le società industriali di un gruppo siano obbligate ad aderire per disposizione di legge o per poter beneficiare di servizi necessari.

Con la documentazione integrativa prot. ... del ... gli *Istanti* hanno ulteriormente precisato il perimetro d'indagine della richiesta, chiedendo - ove la società immobiliare di gestione *DELTA* S.r.l. non rientrasse tra quelle che esercitano un'impresa commerciale, ai fini dell'articolo 177, comma 2-*bis*, se il regime previsto dalla citata disposizione possa trovare comunque applicazione allorquando oggetto del conferimento siano partecipazioni in una *holding*, la quale possiede, a sua volta, quote di una società che non esercita un'impresa commerciale. Il dubbio, in sostanza, consiste nello stabilire se

il legislatore abbia inteso pretendere che tutte le partecipate della *holding* esercitino un'impresa commerciale ovvero se, più semplicemente, abbia voluto dire che, qualora la *holding* possieda partecipazioni in società che esercitano attività d'impresa, sia partecipazioni in società che non esercitano tale attività, la verifica della soglia di qualificazione debba riguardare solo le prime e non le seconde.

[*Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000*]

Gli *Istanti* evidenziano che le preventive operazioni di compravendita della partecipazione nella *EPSILON S.r.l.*, al fine di determinare in capo ai conferenti delle partecipazioni nella *Holding* il requisito di cui alla lett. *a)* e *b)* del comma *2-bis*, dell'articolo 177 del TUIR, e la conseguente applicazione del regime fiscale del realizzo controllato (ex articolo 177, comma 2, del TUIR), rispondono alla logica di "*rimuovere le cause ostative*" all'applicazione del regime del realizzo controllato delle partecipazioni conferite.

Per quanto concerne l'acquisto della partecipazione detenuta da *Socio C* nella *Holding* da parte della *Holding A* e della *Holding B*, con facoltà del socio uscente di avvalersi della rivalutazione della partecipazione stessa e pagamento dilazionato che potrà essere effettuato grazie alla percezione di dividendi distribuiti dalla *Holding*, si evidenzia che l'operazione rientra entro un più ampio progetto di riorganizzazione del *Gruppo*, con il quale si prevede l'uscita di uno degli attuali tre soci. Peraltro il socio uscente, *Socio C*, è già uscito dal dicembre 2021 da tutti i Consigli di Amministrazione delle società del *Gruppo*, non rivestendo più alcun ruolo formale o *de facto* nella gestione del *Gruppo* stesso.

L'acquisto delle partecipazioni sarà effettuata a debito, in quanto le due *holding* unipersonali non dispongono inizialmente delle risorse finanziarie utili per l'acquisto della Target. Il pagamento del prezzo delle quote sarà regolato attingendo ai dividendi distribuiti dalla *Holding* come di solito avviene nelle operazioni di *Leveraged Cash Out* ("LCO").

Tale operazione, a parere degli Istanti, è già stata valutata come non abusiva in alcuni precedenti di prassi.

A parere degli *Istanti* l'operazione non è priva di sostanza economica in quanto le quote della *Holding* non saranno più detenute da tre soci persone fisiche ma da due *holding* personali, essendo il socio *Socio C* interessato ad uscire dal *Gruppo* per sviluppare iniziative diverse sul piano personale. Inoltre, con la compravendita delle partecipazioni della società *EPSILON S.r.l.* si ottiene, tra gli altri, l'obiettivo di semplificare la struttura del gruppo che fa capo alla *Holding*, la quale rimarrebbe incentrata sul *core business* e su società a questo funzionali. I soci persone fisiche *socio A* e *socio B* verrebbero a detenere indirettamente una quota di partecipazione nella *EPSILON S.r.l.* più elevata rispetto all'attuale, nel caso in cui gli altri soci di *EPSILON S.r.l.* non esercitassero il diritto di prelazione. Le due *holding* personali, *Holding A* e *Holding B*, diventeranno gli strumenti con cui i due soci persone fisiche potranno favorire la nascita di nuove e autonome iniziative imprenditoriali, riconducibili a ciascuno dei soci conferenti, ed estranee all'attuale gruppo; o in prospettiva, l'esistenza di *holding* personali potrà facilitare il passaggio generazionale di *Socio A* e *Socio B*, atteso che eventuali operazioni effettuate sulle quote delle *holding* personali non sono soggette alle regole statutarie sui passaggi di quote previste dallo Statuto della *Holding*.

In un'ottica di medio/lungo termine, eventuali ingressi nel *Gruppo* da parte di terzi investitori, ovvero anche l'ipotesi di una quotazione in un mercato regolamentato potranno essere agevolati dalla presenza di una *holding* che possiede tutte le società operanti esclusivamente nel *core business* e sarà maggiormente garantito dal fatto che eventuali vicende legate a passaggi generazionali saranno segregate all'interno delle *holding* personali dei soci senza intaccare la composizione societaria della *Società*.

A parere degli *Istanti*, i singoli passaggi nei quali si articola l'operazione complessiva sopra descritta sono tutti negozi giuridici che rispondono a normali logiche di mercato.

Il conferimento delle partecipazioni è operazione che viene normalmente posta in essere per la costituzione di società *holding*, l'estromissione della partecipazione in *EPSILON S.r.l.* dal patrimonio del *Gruppo* e la cessione della stessa alle *holding* personali di due dei tre soci è un'operazione che obiettivamente è volta a rimuovere l'ostacolo all'applicazione del "*regime di realizzo controllato*" (ex articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR).

L'acquisto delle partecipazioni del socio uscente, anche nel caso in cui quest'ultimo decida di avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni stesse, e con pagamento del prezzo dilazionato, attingendo ai dividendi distribuiti dalla società Target, è operazione normale nelle operazioni di *Leveraged Cash Out* ("LCO"), e si caratterizza per la totale e completa fuoriuscita del socio *Socio C* dalla compagine societaria del *Gruppo*.

Inoltre, l'operazione non genera vantaggi fiscali indebiti in quanto la cessione quote della *EPSILON S.r.l.*, così come in precedenza descritta, determinerà il

trasferimento della partecipazione senza cambiamento del regime impositivo delle relative plusvalenze e minusvalenze.

Inoltre, il conferimento nelle *holding* personali delle partecipazioni nella *Holding*, da parte dei soci persone fisiche *Socio A* e *Socio B*, potrà beneficiare del regime agevolato del "realizzo controllato", ex articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR in quanto regime naturale dei conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza, applicabile automaticamente in presenza dei presupposti di legge.

Anche per quanto riguarda la successiva operazione di *Leveraged Cash Out* ("LCO"), con la quale le *holding* personali acquisterebbero la quota di *Socio C*, va detto che tale operazione non genera alcun vantaggio fiscale indebito.

Tale tipologia di operazione non configura un'ipotesi di abuso del diritto neppure nei casi in cui il socio cedente si avvalga della rivalutazione delle partecipazioni, qualora la cessione delle quote della Target, sia accompagnata da un sostanziale disinvestimento da parte del cedente e, quindi, si rinvenga effettivamente l'*animus alienandi*, ovvero nel caso in cui l'operazione fosse dettata dall'esigenza di assicurare riorganizzazioni aziendali.

Nel caso di specie, l'ipotesi di abuso del diritto può essere ulteriormente negata alla luce della circostanza che l'operazione in questione è giustificata da "*valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa*".

L'operazione descritta nell'istanza di interpello intende rispondere alle seguenti ragioni extrafiscali:

- estromettere dal *Gruppo degli asset no core* (EPSILON S.r.l.);

- modificare la struttura del *Gruppo*;
- ottimizzare i flussi finanziari;
- concentrare il controllo in una logica di passaggio generazionale/successorio, anche al fine di circoscrivere eventuali dissidi tra eredi;
- garantire un quadro più stabile del *Gruppo* in ottica di possibile apertura ai mercati finanziari.

Gli *Istanti* evidenziano che l'uscita della partecipazione in *EPSILON S.r.l.* dal perimetro del *Gruppo* consente sicuramente di rimuovere le cause ostative al fine di determinare in capo ai conferenti i requisiti di cui alla lett. *a)* e *b)* del comma 2-*bis*, dell'articolo 177 del TUIR, e garantirgli l'applicazione del regime fiscale del realizzo controllato in assenza di terzi soggetti interessati all'acquisto, o dell'eventuale esercizio della prelazione da parte degli altri attuali soci di *EPSILON S.r.l.*, la cessione alle due *holding* personali (*Holding A* e *Holding B*) appare la soluzione più ragionevole.

Peraltro la soluzione determinerà i medesimi risultati che comporterebbe una cessione a terzi.

Con l'opportuna estromissione dal *Gruppo* di *EPSILON S.r.l.*, il successivo conferimento nelle *holding* personali delle partecipazioni nella *Holding*, da parte dei soci persone fisiche *Socio A* e *Socio B*, potrà beneficiare del regime agevolato del realizzo controllato, ex articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR; si tratta però del regime "naturale" dei conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza, applicabile automaticamente in presenza dei presupposti di legge, in deroga del principio generale del "*valore normale*" (ex articolo 9 del TUIR).

La successiva cessione delle partecipazioni detenute nella *Holding* da parte di *Socio C* è un'operazione di compravendita di partecipazioni effettuata a debito, in quanto le due *holding* unipersonali non dispongono inizialmente delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto.

Alle medesime conclusioni, sin qui evidenziate in materia di imposte dirette, si giunge con riferimento alle imposte indirette.

Tutte le operazioni illustrate saranno oggetto di tassazione ai fini dell'imposta di registro in misura fissa, non comportando il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

La cessione delle partecipazioni in *EPSILON S.r.l.* da parte della *Holding* , nonché la cessione delle partecipazioni nella da parte del socio uscente *Socio C* in favore delle due *holding* personali (*Holding A* e *Holding B*) sono soggette ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11, Tariffa parte 1, del Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 (di seguito TUR), al pari di qualsiasi altra cessione di partecipazione; non rileva alcunché il fatto che la cessione venga fatta nei confronti di terzi persone fisiche e/o società.

Quanto alle operazioni di conferimento nelle *holding* personali delle partecipazioni nella *Holding* , effettuate in applicazione del regime agevolato del realizzo controllato, ex articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, saranno assoggettate ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4, lett. *a*), numero 5), Tariffa parte 1, del TUR, al pari dell'eventuale conferimento realizzativo effettuato dagli stessi soci in applicazione dell'articolo 9 del TUIR.

Anche sotto il profilo delle imposte d'atto, dunque, non è possibile configurare alcun risparmio d'imposta e, conseguentemente, alcuna forma di abuso del diritto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[*Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000*]

L'articolo 177, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che *«quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui*

all'articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».

Il comma 2-*bis* estende, quindi, il regime del c.d. "*realizzo controllato*" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile ovvero non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) quando oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) della stessa disposizione.

Per effetto della predetta novella, il regime di *realizzo controllato* è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita, purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il comma 2-*bis* amplia in altri termini l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a *realizzo controllato*, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

La collocazione del comma 2-*bis* all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-*bis* alle "*partecipazioni conferite*", lasciano inalterata la fruizione del regime in relazione alle sole operazioni di «*scambio di partecipazioni*» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

L'estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una *holding*);

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma intende consentire l'utilizzo di tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle partecipazioni è effettuata in società interamente partecipate dal conferente quando le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Nella medesima direzione si colloca il secondo periodo del richiamato comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR, avente ad oggetto il conferimento di partecipazioni detenute in una *holding*. Anche in questo caso la determinazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell'ingresso nel regime ha luogo tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa "*relativamente al conferente*", con esclusione dei conferimenti plurimi.

Nel caso di specie, posto che la Società - sulla base della prospettazione fornita dagli *Istanti* - si qualifica come società la cui attività prevalente o esclusiva consiste nell'assunzione di partecipazioni, ai fini del rispetto delle percentuali di cui alla citata lettera *a*) del comma *2-bis* (*i.e.* le soglie di qualificazione) occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente (dal conferente) in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella *holding* esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, comma *2-bis*, del TUIR, con l'istanza di interpello in esame gli *Istanti* intendono conoscere:

- se l'attività della società *DELTA S.r.l.* - qualificata dagli stessi come "*immobiliare di gestione*" (aspetto, quest'ultimo, che si assume come presupposto non formando oggetto del presente interpello) - integralmente partecipata dalla *Holding*, rientri nell'ambito dell'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (**primo quesito**);

- se le partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute nei consorzi *ETA* e *THETA* siano da considerare ostantive ai fini del regime *de qua* (**secondo quesito**).

Con riferimento ai suddetti dubbi interpretativi, atteso il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma *2-bis*, che per i conferimenti di partecipazioni detenute in società *holding* impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera *a*) per tutte "*le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55*", ai fini dell'applicazione di tale disposizione si evidenzia che:

- occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito di cui all'articolo 55 del TUIR, a nulla rilevando la nozione sostanziale di commercialità definita in ambito *pex* dall'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del TUIR;

e

- non assumono rilevanza le partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il tramite della *holding* scambiata, in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.

Di conseguenza:

- in risposta al **primo quesito**, poiché l'attività svolta dalla società *DELTA* S.r.l., sulla base di quanto rappresentato dagli Istanti, rientra tra quelle che svolgono un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (a prescindere dalla qualificazione di commercialità o meno agli specifici fini *pex*), per l'applicazione del regime *de qua* la partecipazione nella medesima è soggetta al superamento del test di qualificazione contemplato dal sopra richiamato comma *2-bis*. Nel caso di specie, trattandosi di una partecipazione totalitaria, per effetto del demoltiplicatore la stessa soddisfa le percentuali di qualificazione di cui alla lettera *a*) del comma *2-bis*;

- per quanto concerne il **secondo quesito**, ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato di cui al citato comma *2-bis*, non rilevano le partecipazioni indirettamente detenute dalla Società nei consorzi *ETA* e *THETA*, in quanto soggetti formalmente privi della "veste" giuridica di società. In altri termini, tali partecipazioni sono esonerate dal superamento del test di qualificazione con il metodo del demoltiplicatore.

[*Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000*]

Preliminarmente si evidenzia che esula dall'analisi della Scrivente la corretta determinazione e quantificazione dei valori contabili, economici e fiscali indicati in istanza, nelle memorie integrative e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo il disposto del comma 1, del citato articolo 10-*bis*, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "*indebito*", costituito da "*benefici*", anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;

b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

c) l'essenzialità del conseguimento di un "*vantaggio fiscale*".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Ciò premesso, per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l'operazione prospettata non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'obiettivo economico perseguito con la soluzione prospettata si concretizza nell'uscita del *Socio C* dalla compagine sociale della *Holding* e nell'interesse degli altri due soci superstiti di "*disporre di holding personali con cui poter realizzare, anche disgiuntamente tra loro, investimenti "estranei" all'interesse del Gruppo*". Tale obiettivo sarà perseguito dagli Istanti mediante la seguente sequenza di operazioni:

- cessione da parte della *Holding* della partecipazione del ... per cento detenuta nella *EPSILON s.r.l.* in favore della *Holding A* e della *Holding B* (contestualmente alla partecipazione verrebbe conferito anche un credito di finanziamento vantato dalla stessa *Holding* nei confronti della *EPSILON S.r.l.*);

- conferimento delle partecipazioni detenute nella *Holding* dai due *soci A e B* a favore rispettivamente della *Holding A* e della *Holding B*;

- cessione da parte del *socio C* della propria partecipazione nella *Holding* in ragione del 50 per cento a ciascuna delle *holding* personali, previa rivalutazione della medesima quota ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 e ss.mm.ii..

Nel caso in esame, in relazione alle imposte dirette si evidenzia che la prima operazione, consistente nella cessione al costo di sottoscrizione della partecipazione da parte della *Holding* nella *EPSILON s.r.l.*, non evidenzia alcun indebito vantaggio fiscale, nel presupposto che il prezzo di cessione rifletta l'effettivo valore economico della società ceduta alla data di cessione. Tale operazione è finalizzata a rimuovere la causa di esclusione prevista dall'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR nel caso di conferimento di partecipazioni in una *holding* (come nel caso di specie): «*Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente*

periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».

La successiva operazione di conferimento delle partecipazioni detenute da *socio A* e *socio B* nella *Holding* rientra nell'operazione complessiva di riorganizzazione societaria e risulta essere un'operazione prodromica alla cessione delle partecipazioni da parte di *socio C* nella stessa *Holding* alle società unipersonali. Questa operazione consentirà alle due *holding* unipersonali di pagare il corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da *socio C* mediante le somme provenienti dai dividendi distribuiti dalle società del *Gruppo*.

Infine, la cessione delle quote della *Holding* detenute dal socio uscente, previamente rivalutate, alle due s.r.l. unipersonali, appare operazione fisiologica e funzionale alla fuoriuscita definitiva dello stesso dalla compagine della *Holding*, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.

Sulla base di quanto assunto dagli *Istanti*, con la cessione della quota verrà meno qualunque partecipazione diretta o indiretta nelle *Società* del *Gruppo* da parte di *socio C* il quale non avrà alcun ruolo formale o *de facto* nella gestione o nelle decisioni della *Holding*.

In relazione alla fattispecie prospettata, costituisce libera scelta del socio uscente recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate alle *holding* unipersonali.

Per quanto attiene al comparto delle imposte dirette, in relazione alle operazioni descritte nell'istanza, non si delinea alcun profilo abusivo.

Non integrandosi nelle operazioni sopra esaminate alcun vantaggio fiscale indebito, non si procederà all'esame degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

Con riferimento alla valutazione anti-abuso ai fini dell'imposta di registro si ritiene che la complessiva operazione descritta non costituisca un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell'istante, nonché dell'analisi del contenuto dell'istanza di interpello e della relativa documentazione, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nelle cessioni di partecipazioni e dei conferimenti sopra descritti e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie relative all'imposta di registro o con i principi dell'ordinamento tributario.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nella relativa istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto nonché del rispetto della normativa civilistica ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte (laddove, ad esempio, non risultassero definitive, riproponendo, anche parzialmente, la situazione preesistente alla stessa riorganizzazione). Resta impregiudicato, pertanto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli *Istanti* o di un progetto di riorganizzazione diverso da quello descritto, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**IL DIRETTORE CENTRALE
CON FUNZIONI DI CAPO DIVISIONE
CONTRIBUENTI AGGIUNTO
(firmato digitalmente)**